

10 aprile 2017



## **IPER-AMMORTAMENTO**

**Iper-ammortamento in salita: la sola automazione non fa 4.0**  
*Italia Oggi* pag. 13 del 10/04/2017

**Necessarie perizia e analisi tecniche**  
*Italia Oggi* pag. 14 del 10/04/2017

## **PERITI INDUSTRIALI**

**Periti industriali, appello alla politica: Rivedere i percorsi formativi**  
*www.ildenaro.it* del 9/04/2017

**Da Napoli l'appello dei periti industriali: «Stop limiti ai percorsi professionali»**  
*www.metropolisweb.it* dell'8/04/2017

## **CASA ITALIA**

**Casa Italia, Gentiloni: si parte con 25 milioni per 10 prototipi**  
*www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com* del 10/04/2017

## **TERREMOTO**

**Terremoto centro Italia e Ricostruzione pubblica: online la piattaforma per il rilevamento danni**  
*www.lavoripubblici.it* del 10/04/2017

## **RESPONSABILITA' SOLIDALE**

**Responsabilità solidale, via libera della Camera al disegno di legge**  
*www.edilpèortale.com* del 10/04/2017

## **RIMBORSI IVA**

**Rimborsi Iva facilitati: dai tetti alle ulteriori ipotesi di esonero**  
*Italia Oggi* pag. 8 del 10/04/2017

**Garanzia non sempre dovuta**  
*Italia Oggi* pag. 9 del 10/04/2017

## **ROTTAMAZIONE CARTELLE**

**Rottamazione cartelle al primo traguardo**  
*www.quotidiano.ilsole24ore.com* del 10/04/2017

## **DICHIARAZIONI**

**La precompilata apre la corsa ai bonus**  
*www.quotidiano.ilsole24ore.com* del 10/04/2017

## **CASSE DI PREVIDENZA**

**Le Casse contano oltre 50 mila professionisti fantasma**  
*Italia Oggi* pag. 2 del 10/04/2017

**Casse professionali, è guerra con i ministeri sul decreto investimenti**  
*La Repubblica - Affari & Finanza* pag. 54/55 del 10/04/2017

Una circolare Mise-Entrate mette i paletti alla fruizione del beneficio per l'industria

# Iper-ammortamento in salita: la sola automazione non fa 4.0

Pagine a cura  
DI ROBERTO LENZI

La sola automazione dei macchinari non è «Industria 4.0». I macchinari agevolabili attraverso l'iper-ammortamento del 250% sono quelli che scambiano informazioni con sistemi interni o esterni, ricevono istruzioni dal sistema informatico di fabbrica e, in caso di macchine per la trasformazione dei materiali, posseggono caratteristiche di riconfigurabilità o flessibilità, sia per quanto riguarda le tipologie di operazioni che possono essere eseguite, sia per quanto riguarda la gestione dei flussi all'interno dell'impianto. Industria 4.0 non sarà quindi un piano a beneficio di tutti, poiché non basterà acquisire un macchinario tecnologicamente avanzato e automatico per vedersi riconoscere l'ammortamento maggiorato al 250%. Questo è il messaggio forte che emerge dalla circolare n. 4 E del 30 marzo 2017 attraverso la quale il ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate hanno fornito gli approfondimenti a tutte le imprese che intendono accedere all'iper-ammortamento e, in subordine, al super-ammortamento. La circolare, tra le altre cose, amplia l'agevolazione al c.d. «revamping» di macchinari esistenti e ribadisce il concetto secondo cui l'innovazione 4.0 non sta nell'introdurre un macchinario all'avanguardia dal punto di vista

## Le caratteristiche dei macchinari Industria 4.0

- Controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller)
- Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
- Integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo
- Interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive
- Rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro

Inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico)

tecnologico, ma nel sapere combinare diverse tecnologie e in tal modo integrare il sistema di fabbrica e le filiere produttive in modo da renderle un sistema integrato, connesso in cui macchine, persone e sistemi informativi collaborano fra loro per realizzare prodotti più intelligenti, servizi più intelligenti e ambienti di lavoro più intelligenti.

**Il fulcro è lo scambio di informazioni.** La circolare specifica che l'in-

terconnessione ai sistemi informativi di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program emerge se il bene scambia informazioni con sistemi interni o esterni, per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute, come, per esempio, attraverso la rete internet. Questa condizione è soddisfatta laddove la macchina si interfaccia con il sistema gestionale, i sistemi di

pianificazione, i sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, il monitoraggio, anche in remoto, e il controllo, con altre macchine dello stabilimento. Di contro, lo scambio con il sistema esterno avviene quando la macchina/impianto è in grado di scambiare dati come gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, con altre macchine o, più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale opera, sia verso un fornitore a

monte che verso un cliente a valle.

**Flessibilità e riconfigurabilità.** Le macchine e gli impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime impiegati nell'industria manifatturiera discreta, nell'industria di processo e in quella di trasformazione saranno ritenute ammissibili solo se dotati di proprietà di riconfigurabilità o flessibilità. Tali caratteristiche devono sussistere sia per quanto riguarda le tipologie di operazioni che possono essere eseguite, sia per quanto riguarda la gestione dei flussi all'interno dell'impianto.

**Le istruzioni devono provenire dal sistema di fabbrica.** Per «istruzioni» la normativa intende le indicazioni che dal sistema informatico di fabbrica vengono inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina. Quindi le istruzioni devono arrivare da un sistema informatico aziendale, non semplicemente dal sistema informatico di cui è dotata la macchina. Se questa fosse informazione corretta spazzerebbe buona parte dei macchinari già consegnati e obbligherebbe già a effettuare il revamping su questi, con conseguenze fiscali da valutare.

## Gli investimenti devono condurre alla trasformazione tecnologica

Già la legge di Bilancio 2017 precisa che lo scopo dell'iper-ammortamento è quello di «favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0». Pertanto, è opportuno che l'impresa faccia anche una valutazione dell'investimento in quest'ottica, con il supporto del tecnico che redige l'analisi. La domanda a cui il tecnico dovrà rispondere è «il macchinario favorisce il processo aziendale di trasformazione tecnologica / digitale in chiave Industria 4.0?». La circolare, in questo senso, aiuta a trovare la risposta a questa domanda, fornendo una serie di obiettivi del piano Industria 4.0 di cui l'impresa, nella sua dimensione, può verificare il perseguimento. Gli obiettivi sono flessibilità, velocità, produttività, integrazione, sicurezza, sostenibilità e innovazione

di prodotto.

**Flessibilità, velocità e produttività.** Un primo punto è rappresentato dalla flessibilità che può essere raggiunta attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della grande scala con importanti ricadute in termini di customizzazione. Il secondo punto riguarda la velocità dalla fase di prototipazione alla produzione in serie che è raggiungibile attraverso tecnologie innovative che riducono i tempi di set up e accelerano i tempi di go-to-market. Poi è presente la produttività che è perseguibile attraverso l'aumento della dinamica dei processi e una maggiore flessibilità operativa e di riconfigurazione dei sistemi, con conseguente riduzione di costi e sprechi, aumento della affidabilità dei sistemi produttivi e della qualità resa (riduzione di errori,

difetti e fermi macchina).

**Integrazione, sicurezza, sostenibilità e innovazione.** Altro punto fondamentale di Industria 4.0 è costituito dall'integrazione delle filiere e catene di fornitura e subfornitura; l'integrazione è raggiungibile attraverso miglioramenti nei sistemi di approvvigionamento e nella logistica, attraverso una più efficiente gestione del magazzino e degli ordini e l'ottimizzazione dei rapporti con i fornitori, anche in una chiave di minore conflittualità in ecosistemi aperti e collaborativi. Altro aspetto importante è la sicurezza che può essere raggiunta attraverso una migliore interazione e agilità di interfaccia uomo-macchina che rende possibile una significativa riduzione di errori e infortuni, un miglioramento della sicurezza e dell'ergonomia del luogo di

lavoro; i sistemi di produzione che supportano e assistono gli operatori nello svolgimento delle loro mansioni portano a una riduzione dello stress lavoro-correlato e al superamento di alcuni limiti in termini di disponibilità di personale già adeguatamente formato, di invecchiamento della forza lavoro, di integrazione di lavoratori con disabilità. La sostenibilità, altro obiettivo chiave, è invece raggiungibile attraverso una riduzione dei consumi energetici e dell'uso di materie prime, delle emissioni, con conseguente riduzione dell'impatto ambientale sull'intero ciclo di vita del prodotto. Inoltre, altro obiettivo è l'innovazione di prodotto che è resa più semplice grazie alle nuove tecnologie digitali che rendono possibile rivisitare in chiave smart molti prodotti e rivedere i modelli di servizio e di approccio al mercato.

# Necessarie perizia e analisi tecniche

Il possesso dei requisiti richiesti deve essere attestato da appositi documenti previsti dalla norma. Per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 500 mila euro, questo documento è rappresentato da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale che devono dichiarare la propria «terzietà» rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia e devono essere iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. La perizia (o l'attestato) può anche riguardare una pluralità di beni agevolati. Per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500 mila euro, tale documento è rappresentato da una dichiarazione resa dal legale rappresentante resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall'attestato di conformità. Secondo la relazione illustrativa al disegno di legge di Bilancio 2017, la dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La relazione

I contenuti dell'analisi tecnica
• Descrizione tecnica del bene con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori
• Descrizione delle caratteristiche in relazione ai requisiti obbligatori e facoltativi
• Verifica dei requisiti di interconnessione
• Descrizione delle modalità in grado di dimostrare l'interconnessione
• Rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni

evidenza che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione.

**L'analisi tecnica introdotta dalla circolare.** La circolare introduce un nuovo documento laddove sostiene come sia opportuno che la perizia/attestato di conformità sia corredata di un'analisi tecnica. Questo nuovo documento, a tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell'utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iper-ammortizzata), potrà essere realizzato in maniera confidenziale dal professionista o dall'ente di certificazione e dovrà essere custodito presso la sede del

beneficiario dell'agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell'autorità giudiziaria.

**I contenuti dell'analisi tecnica.** L'analisi tecnica deve fornire una descrizione tecnica del bene per il quale si intende beneficiare dell'agevolazione che ne dimostri, in particolare, l'inclusione in una delle categorie definite nell'allegato A o B della Legge di Stabilità 2017, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori, così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing. Il tecnico deve quindi analizzare anche la documentazione contabile del macchinario per estrapolarne i costi, peraltro dettagliati a livello di accessori

e componenti.

**La verifica dei requisiti e l'interconnessione.** L'analisi tecnica deve poi fornire una descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi applicati e menzionati dalla circolare, oltre alla verifica dei requisiti di interconnessione. In particolare, l'analisi tecnica deve terne conto che, affinché un bene possa essere definito «interconnesso» ai fini dell'ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che scambi informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT ecc.), nonché sia identificato univocamen-

te, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP). I sistemi interni sono sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento ecc., mentre i sistemi esterni sono, per esempio, clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain. È inoltre necessario che l'analisi tecnica fornisca una descrizione delle modalità in grado di dimostrare l'interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura.

**L'analisi dei flussi.** Altro punto fondamentale dell'analisi tecnica fa capire come il tecnico non dovrà limitarsi ad analizzare la macchina come entità a sé stante ma dovrà fornire un'analisi della macchina come parte del contesto di fabbrica in cui è collocata. A tal fine, l'analisi tecnica dovrà riportare una rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l'integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell'utilizzatore; allo scopo, il tecnico potrà utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, per esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni ecc.

— © Riproduzione riservata —

## Requisito d'obbligo è l'interconnessione ai sistemi informatici

Al fine dell'applicazione dell'iper-ammortamento, i beni di maggior interesse per le imprese devono obbligatoriamente avere le caratteristiche riportate nella tabella in pagina. La circolare specifica e approfondisce ciascun punto spiegandolo nel dettaglio.

**Il controllo per mezzo di CNC/PLC.** La caratteristica del controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller) è accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equivalenti. Il requisito è soddisfatto quando il controllo è effettuato da un apparato a logica programmabile tipo PC, microprocessore o equivalente. Il sistema deve utilizzare un linguaggio standardizzato, personalizzato, complesso, dotato o meno di controller centralizzato, che combinano più PLC o CNC.

**L'interconnessione.** La caratteristica dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute. Ne è un esempio la

rete internet. La circolare specifica che per «fabbrica» deve essere intesa un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti.

Per «istruzioni» intende le indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina. Lo scambio con il sistema interno è soddisfatto quanto la macchina si interfaccia con il sistema gestionale, i sistemi di pianificazione, i sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, il monitoraggio, anche in remoto, e il controllo, con altre macchine dello stabilimento. Lo scambio con il sistema esterno è soddisfatto quando la macchina/impianto è in grado di scambiare dati come gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, con altre macchine o più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle.

Il bene, oltre a scambiare infor-

mazioni, deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti, come il normale indirizzo IP.

**L'integrazione con la fabbrica.** La caratteristica dell'integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo è soddisfatta quando la macchina/impianto soddisfa requisiti specifici. Con il sistema logistico della fabbrica. L'integrazione può essere sia fisica che informativa. Il caso di integrazione fisica è quello in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione automatizzata o semiautomatizzata a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica come un'altra macchina/impianto. L'integrazione è informativa nel caso in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati (p.e. codici a barre, tag RFID ecc.) che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l'avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del

processo produttivo. L'integrazione informatica può avvenire anche con altre macchine del ciclo produttivo.

Con la rete di fornitura è inteso che la macchina/impianto sia in grado di scambiare dati con altre macchine o con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Non rientra in questo caso il fornitore del macchinario.

**Interfaccia semplice.** La caratteristica dell'interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive è un altro dei requisiti richiesti. La circolare specifica che la macchina/impianto deve essere dotata di un sistema hardware, a bordo macchina o in remoto, di interfaccia con l'operatore per il monitoraggio e/o il controllo della macchina stessa. Per semplici e intuitive intende che le interfacce devono garantire la lettura anche con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato l'operatore. Deve consentire la lettura senza errori nelle condizioni di situazione ambientale del reparto produttivo.

**Il rispetto delle norme.** La rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro significa semplicemente che le macchine devono rispettare i requisiti di Legge, senza necessità di particolari approfondimenti sul tema.



## Periti industriali, appello alla politica: Rivedere i percorsi formativi

Domenica, 9 aprile 2017 **ildenaro.it** Pubblicato in **Professioni**

Rivedere i percorsi formativi riservati dalle nuove norme sperimentali ai Periti Industriali eliminando lacci e laccioli che ne limitano le potenzialità; rispettare e garantire la piena autonomia, gestionale, oltre che finanziaria, alla Cassa previdenziale delle professioni tecniche. E' l'appello alla politica locale e nazionale lanciato dai Periti Industriali riunitisi a Napoli in occasione della IX Giornata del Perito Industriale organizzata a Città della Scienza dal Collegio napoletano guidato da Maurizio Sansone. Un'occasione per celebrare gli iscritti all'albo professionale da oltre 25 e 40 anni, benemeriti e senatori, l'opportunità, attraverso un convegno sul tema "Il Perito Industriale, risorsa strategica tra innovazione e sviluppo: quale futuro?" per fare il punto sulle prospettive della professione.

A sottolineare gli aspetti principali del confronto aperto al tavolo con il Miur sono il Presidente Nazionale dei Periti, Giampiero Giovannetti ed il Consigliere nazionale Sergio Molinari, per i quali "alcune limitazioni introdotte nella riforma, come ad esempio la previsione di un solo corso per ateneo, un massimo di 50 studenti per corso o lauree non immediatamente abilitanti, non si coniugano affatto con il nostro profilo professionale e la nostra vasta gamma di declinazioni, soprattutto nel campo dell'ingegneria industriale".

"La formazione – sottolinea Sansone – deve essere un'opportunità, non un muro, soprattutto per chi come il perito industriale che è chiamato a saper fare, a fare e a saper far fare".

Ma il tema della formazione, così come dell'informazione è stato rimarcato anche sul versante delle problematiche previdenziali dal presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza dei Periti (Eppi) Valerio Bignami per il quale, a proposito del progetto di legge di riordino del sistema previdenziale, "è in corso una forte azione di lesione all'autonomia delle casse previdenziali private, problema più grave e consistente anche rispetto alla crisi economica e allo scarso rendimento degli investimenti".

"Uno Stato democratico e liberale non può chiedere a un ente di previdenza di farcela da solo e poi pretendere di gestirlo a suo piacimento anche con riferimento agli investimenti", rimarca Bignami, secondo il quale la previsione di accorpate gli enti con meno di 60mila iscritti finirebbe per azzerare l'identità culturale e professionale degli iscritti.

Tra i dati più significativi emersi dal convegno anche quelli relativi alla parità di genere che, per ragioni eminentemente culturali, vede ancora oggi, nelle professioni tecniche una presenza marginale delle donne. "L'iscrizione ai nostri albi professionali di poco più del 3% di donne – ha sottolineato nel suo intervento la delegata alle Pari Opportunità del collegio partenopeo, Angelina Acampora – non può non preoccupare ed è evidente che le istituzioni hanno il dovere di fare di più e meglio per garantire realmente la sbandierata parità di genere".

## Da Napoli l'appello dei periti industriali: «Stop limiti ai percorsi professionali»

Rivedere i percorsi formativi riservati dalle nuove norme sperimentali ai Periti Industriali eliminando lacci e laccioli che ne limitano le potenzialità; rispettare e garantire la piena autonomia, gestionale, oltre che finanziaria, alla Cassa previdenziale delle professioni tecniche. E' l'appello alla politica locale e nazionale lanciato dai Periti Industriali riunitisi a Napoli in occasione della IX Giornata del Perito Industriale organizzata a Città della Scienza dal Collegio napoletano guidato da **Maurizio Sansone**. Un'occasione per celebrare gli iscritti all'albo professionale da oltre 25 e 40 anni, benemeriti e senatori, l'opportunità, attraverso un convegno sul tema "Il Perito Industriale, risorsa strategica tra innovazione e sviluppo: quale futuro?" per fare il punto sulle prospettive della professione.

A sottolineare gli aspetti principali del confronto aperto al tavolo con il Miur sono il Presidente Nazionale dei Periti, **Giampiero Giovannetti** ed il Consigliere nazionale **Sergio Molinari**, per i quali "alcune limitazioni introdotte nella riforma, come ad esempio la previsione di un solo corso per ateneo, un massimo di 50 studenti per corso o lauree non immediatamente abilitanti, non si coniugano affatto con il nostro profilo professionale e la nostra vasta gamma di declinazioni, soprattutto nel campo dell'ingegneria industriale".

"La formazione – sottolinea Sansone – deve essere un'opportunità, non un muro, soprattutto per chi come il perito industriale che è chiamato a saper fare, a fare e a saper far fare".

Ma il tema della formazione, così come dell'informazione è stato rimarcato anche sul versante delle problematiche previdenziali dal presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza dei Periti (Eppi) **Valerio Bignami** per il quale, a proposito del progetto di legge di riordino del sistema previdenziale, "è in corso una forte azione di lesione all'autonomia delle casse previdenziali private, problema più grave e consistente anche rispetto alla crisi economica e allo scarso rendimento degli investimenti".

"Uno Stato democratico e liberale non può chiedere a un ente di previdenza di farcela da solo e poi pretendere di gestirlo a suo piacimento anche con riferimento agli investimenti", rimarca Bignami, secondo il quale la previsione di accorpare gli enti con meno di 60mila iscritti finirebbe per azzerare l'identità culturale e professionale degli iscritti.

Tra i dati più significativi emersi dal convegno anche quelli relativi alla parità di genere che, per ragioni eminentemente culturali, vede ancora [oggi](#), nelle professioni tecniche una presenza marginale delle donne. "L'iscrizione ai nostri albi professionali di poco più del 3% di donne – ha sottolineato nel suo intervento la delegata alle Pari Opportunità del collegio partenopeo, **Angelina Acampora** – non può non preoccupare ed è evidente che le istituzioni hanno il dovere di fare di più e meglio per garantire realmente la sbandierata parità di genere".

08-04-2017 17:00:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Sole 24 Ore

# Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

10 Apr 2017

## Casa Italia, Gentiloni: si parte con 25 milioni per 10 prototipi

Massimo Frontera

Individuati i dieci comuni dove realizzare i dieci cantieri-tipo per la messa in sicurezza sismica di edifici abitativi previsti dal piano Casa Italia, promosso dal governo. I progetti richiederanno una spesa media di circa 2,5 milioni l'uno, per una stima complessiva di 25 milioni di euro. «Abbiamo investito 25 milioni per sviluppare i prototipi. Non deve essere un progetto nato in laboratorio e calato dall'alto ma che nasce e cresce nelle comunità», ha detto il premier, Paolo Gentiloni, sabato scorso a Milano presentando le novità sul programma, nel corso di una conferenza stampa accompagnato dall'architetto e ispiratore del progetto Renzo Piano e dal coordinatore della struttura di missione Casa Italia, Giovanni Azzone.

SCARICA IL TESTO - LA LISTA DEI DIECI COMUNI E LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

In ciascuno dei dieci Comuni - Catania, Reggio Calabria, Isernia, Piedimonte Matese, Sulmona, Sora, Foligno, Potenza, Feltre e Gorizia - sarà individuato un edificio pubblico residenziale abitato dove eseguire l'intervento. Intervento che si propone rigorosamente non "invasivo", per non allontanare i residenti; e attuato senza procedure speciali, cioè, come ha sottolineato Giovanni Azzone, «evitando procedure straordinarie». Sempre secondo Azzone, si spera di poter aprire i cantieri a settembre.

### La scuola city-center ideata da Piano

C'è anche un "fuori sacco". Uno di questi dieci progetti sarà diverso: sarà un prototipo di scuola (primaria) «bella, sicura e aperta», ha detto sempre Azzone, che sia anche un «city center dove è possibile andare anche in caso di pericolo». Il progetto su cui ci si baserà per costruire da zero la scuola è un "regalo" di Renzo Piano, che l'aveva concepita pensando di realizzarla a Sesto San Giovanni, dove però non sarà realizzata.

### Renzo Piano: basta credere nella fatalità, fiducia nella scienza

«Bisogna smettere di parlare di fatalità, in questo Paese si parla troppo spesso di fatalità. Non c'è niente di fatale nel sisma, il nostro è un Paese sismico. Non si esorcizza il sisma non parlandone, prendiamone atto». Così Renzo Piano parlando del progetto Casa Italia, che segue cinque principi guida: diagnostica, cantieristica leggera, partecipazione, sostenibilità economica ma soprattutto questo principio: «Non si devono mandare via di casa le persone, dobbiamo salvaguardare questo legame importantissimo».

«La natura non è né buona né cattiva, è indifferente», ha detto Piano, invitando a usare l'intelligenza con cui «abbiamo costruito argini a tutto, perché non possiamo difenderci da questo mostro del sisma?». «Dobbiamo avere fiducia nella scienza - ha concluso - e uscire dal medioevo oscuro della fatalità. Non so se sarà una rivoluzione ma una presa di coscienza collettiva sì».

**Gentiloni: Casa Italia progetto ambizioso, nel Def un miliardo per ricostruire**

Casa Italia «è uno dei progetti più ambiziosi che abbiamo in questo momento, talmente ambizioso che ha una prospettiva di lungo periodo davanti. Ed è giusto così, perché non venga vincolato a questa o quella stagione politica, ma venga insediato» nelle istituzioni e nella mentalità italiana, ha detto Paolo Gentiloni. «Dobbiamo avere chiaro - ha aggiunto - che in questa Italia della fragile bellezza non c'è contraddizione fra conservazione e cambiamento», ma «dobbiamo capire che prendersi cura della nostra bellezza significa cambiare mentalità e investire sul lungo periodo», portando «persino un cambiamento rivoluzionario».

«Martedì nella prossima operazione finanziaria inseriremo oltre 1 miliardo all'anno per la ricostruzione» post sisma, ha poi riferito Gentiloni. «Abbiamo fatto un buon lavoro nell'emergenza - ha detto concluso - e speriamo di fare un buon lavoro nella ricostruzione» superando anche le «strozzature burocratiche».



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

# Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

## Terremoto centro Italia e Ricostruzione pubblica: online la piattaforma per il rilevamento danni

10/04/2017

E' on-line la piattaforma per la segnalazione dei danni alle opere pubbliche provocati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

Gli Enti Pubblici delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche (quest'ultimi utilizzando gli strumenti di Regione Marche) proprietari di strutture danneggiate dal terremoto, possono comunicare entro il prossimo 18 aprile (ore 18), attraverso la piattaforma accessibile all'indirizzo <https://oopp.sisma2016.gov.it> (<https://oopp.sisma2016.gov.it/>), i danni rilevati per i quali intendono chiedere il finanziamento per il ripristino (tutte le opere pubbliche ad eccezione delle scuole).

Per effettuare la sottomissione della scheda di rilievo è necessario disporre di una Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di uno strumento di Firma Digitale.

Di seguito viene descritta la procedura necessaria per compilare la scheda per il rilievo del danno alle opere pubbliche:

- Collegarsi all'indirizzo <https://oopp.sisma2016.gov.it/> (il browser utilizzato deve essere compatibile con l'applicazione web: Chrome 55 o superiore, Firefox 50 o superiore, Internet Explorer 9 o superiore. Javascript deve essere abilitato)
- Compilare i campi presenti nel form. I campi contrassegnati da \* sono obbligatori.
- Non abusare di caratteri speciali all'interno dei campi descrittivi.
- Al termine della compilazione cliccare sul pulsante 'Genera la scheda'.
- L'applicativo invierà all'indirizzo PEC indicato in fase di iscrizione la scheda compilata in formato PDF ed un link univoco.
- Il richiedente dovrà firmare digitalmente la scheda compilata in formato PDF, collegarsi al link univoco contenuto nella PEC ricevuta e caricare il file firmato digitalmente. Il link univoco sarà valido per un solo caricamento. Il sistema accetta esclusivamente file in formato .p7m.
- Se la procedura di caricamento si conclude positivamente il richiedente riceverà un ulteriore PEC contenente il codice della pratica. Tale codice identifica la pratica e dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni con la Struttura Commissariale.

## Istruzioni per la compilazione dei campi descrittivi nella scheda di rilevamento del danno alle Opere Pubbliche

### Descrizione Sintetica

Nella **descrizione sintetica** inserire informazioni relative ai seguenti elementi:

**Tipologia di Edificio:** descrizione sintetica dell'edificio e della sua funzione, indicando destinazione d'uso, tipologia costruttiva, numero di piani e altre informazioni generali utili a descrivere l'oggetto;

**Posizione:** descrivere il contesto in cui è ubicato l'edificio, specificando, in particolare, se si tratta di edificio isolato o di una parte di un aggregato;

**Strutture Verticali:** specificare se si tratta di muratura in pietrame o in mattoni, a tessitura irregolare o regolare, oppure di strutture a telaio (c.a., c.a.p, acciaio...); nel caso di telai, si precisa che per strutture verticali si intendono sia travi che pilastri;

**Strutture Orizzontali:** indicare la tipologia di orizzontamento presente (volte, solai in legno, solai in putrelle e tavelloni, solai in c.a. ...); nel caso siano presenti più tipologie, stimare, anche indicativamente, l'incidenza percentuale di ciascuna di esse;

**Tipo di Copertura:** inserire una descrizione della tipologia di copertura presente, specificando materiali e schema di funzionamento (spingente/non spingente; pesante/leggera); inserire in questo campo anche l'eventuale presenza di cordoli;

**Elementi non Strutturali:** descrivere gli elementi non strutturali, qualora se ne ravvisi una particolare rilevanza

**Vulnerabilità:** evidenziare la presenza di vulnerabilità palesi, quali, ad esempio:

- **nel caso di edifici in muratura:** assenza di cordoli; assenza di catene, tiranti o altri presidi atti ad assorbire le eventuali spinte orizzontali; assenza o degrado degli ammorsamenti angolari;
- **nel caso di edifici a telaio:** irregolarità in pianta o in elevazione; irregolare disposizione di tamponature e tramezzi, assenza di travi di collegamento tra i telai...;

### Descrizione dei danni connessi agli eventi sismici

Nella *descrizione dei danni connessi agli eventi sismici* le informazioni inserite devono essere coerenti con l'articolazione delle sezioni 4 e 5 della scheda AeDES. Pertanto, il livello di danneggiamento deve essere descritto, anche se sommariamente, per le diverse componenti strutturali, qualora presenti, nonché per gli elementi non strutturali:

- **Strutture Verticali:** descrizione del danno alle strutture verticali
- **Solai:** descrizione del danno sui solai
- **Scale:** descrizione del danno sulle scale
- **Copertura:** descrizione del danno sulla copertura (strutturale)
- **Tamponature / Tramezzi:** descrizione del danno su tamponature (strutture a telaio) e tramezzi
- **Elementi non Strutturali** descrizione del danno sugli elementi non strutturali (lesioni e distacchi di intonaci, rivestimenti, tegole, controsoffitti, impianti...)

Nella stessa sezione, indicare eventuali condizioni di pericolo esterno o di dissesto. Verificare che la presenza di criticità esterne sia coerente con la priorità assegnata all'intervento e segnalare eventuali provvedimenti eseguiti, in atto o prossimi alla realizzazione, per la rimozione permanente delle criticità.

**Descrizione sintetica dell'intervento**

Nella *descrizione sintetica dell'intervento* indicare:

- **Destinazione d'uso post-intervento:** indicare la destinazione d'uso prevista a seguito dell'intervento;
- **Classe d'uso:** in base al paragrafo 2.4.2 delle NTC 2008;

**Tipologia di Intervento:** indicare la tipologia di intervento prevista tra: riparazione con rafforzamento locale riparazione con **miglioramento sismico**; riparazione con **adeguamento sismico**; demolizione e ricostruzione o delocalizzazione;

**Descrizione dell'intervento:** descrivere sinteticamente gli interventi che saranno presumibilmente eseguiti in base alla tipologia di intervento precedentemente indicata.

- Nel caso di **intervento sull'esistente** distinguere tra interventi locali, globali (quando tale suddivisione sussiste) e altri tipi di interventi (ad esempio demolizione e ripristino di elementi non strutturali, ripristino degli impianti...etc.);
- Nel caso di intervento di **demolizione e ricostruzione** indicare il sistema costruttivo previsto (strutture a telaio, muratura portante, tecnologie a secco o prefabbricate) e l'eventuale utilizzo di dispositivi antisismici (isolatori sismici, controventi dissipativi,...);

**Cantieribilità:** con riferimento al contesto in cui l'edificio si colloca, evidenziare le modalità di accesso allo stesso e le eventuali difficoltà operative che l'installazione del cantiere potrebbe comportare o altre considerazioni che potrebbero compromettere o ritardare l'avvio degli interventi.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

## Responsabilità solidale, via libera della Camera al disegno di legge

di Paola Mammarella

**Passa al Senato la norma che può obbligare il committente imprenditore a pagare prima del debitore principale**

10/04/2017



10/04/2017 – Primo giro di boa per le nuove regole sulla responsabilità solidale. La Camera nei giorni scorsi ha approvato il [disegno di legge](#) per la conversione del [DL 75/2017](#). I contenuti dovranno ora essere confermati anche dal Senato.

### **Cos'è la responsabilità solidale**

In base all'articolo 29 del [D.lgs. 276/2003](#) (Riforma Biagi), su appaltatore e committente imprenditore o datore di lavoro incombe il regime della responsabilità solidale. I due soggetti sono cioè tenuti a pagare i crediti da lavoro, i contributi previdenziali e assicurativi maturati dal personale impiegato nell'appalto e dai lavoratori autonomi. I contratti collettivi non possono inoltre derogare alle norme sulla responsabilità solidale. Nel 2012 è stato previsto un meccanismo processuale della preventiva escussione dell'appaltatore. Il committente poteva chiedere che fosse l'appaltatore, cioè il responsabile dei mancati pagamenti o versamenti nei confronti dei lavoratori, a dover pagare per primo. Secondo alcune organizzazioni imprenditoriali, come l'Ance, con questo

meccanismo si potevano tutelare le imprese virtuose della filiera produttiva e colpire solo il debitore principale.

### **Responsabilità solidale, le nuove regole**

Le norme approvate di recente lasciano inalterato il principio della responsabilità solidale, ma cancellano il meccanismo della preventiva escussione dell'appaltatore. Il lavoratore agirà contro il proprio datore, cioè l'appaltatore, per il riconoscimento dei mancati pagamenti, ma il committente imprenditore o datore di lavoro potrà essere aggredito anche prima dell'appaltatore e dovrà pagare direttamente al lavoratore tutti i crediti. Dopo aver pagato, potrà agire per ottenere il rimborso dall'appaltatore. Se da una parte, come sostiene la Cgil, il lavoratore è più tutelato, d'altro canto, secondo il mondo imprenditoriale, a rimetterci saranno le imprese oneste, che dovranno pagare per le mancanze altrui.

*© Riproduzione riservata*

I passaggi per compilare l'istanza redatta sul modello TR, entro il 2 maggio 2017

# Rimborsi Iva facilitati: dai tetti alle ulteriori ipotesi di esonero

Pagine a cura  
di FRANCO RICCA

**R**imborsi Iva sempre più facili. In occasione dell'appuntamento del mese di aprile con le richieste di rimborso/compensazione dei crediti relativi al primo trimestre 2017, l'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 28 marzo 2017, ha integrato le istruzioni di compilazione del modello TR al fine di recepire le novità in materia di erogazione del rimborso. In particolare, le istruzioni aggiornate registrano:

- l'elevazione da 15 mila a 30 mila euro del limite per l'erogazione senza garanzia;
- due ulteriori ipotesi di esoneri dall'obbligo della garanzia (una delle quali al debutto assoluto, ma al momento solamente teorica).

Nulla di nuovo, invece, né nel modello, né nella disciplina sostanziale. Vediamo in quali casi è possibile chiedere la restituzione del credito Iva trimestrale, oppure utilizzarlo in compensazione orizzontale, previa presentazione, in ogni caso, dell'istanza redatta sul modello TR entro il 2 maggio 2017 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza di domenica 30 aprile).

## Soggetti aventi diritto

Possono presentare la richiesta di rimborso-compensazione del credito Iva trimestrale, sempreché l'eccedenza detraibile sia superiore a 2.582 euro, i soggetti che si trovano, nel trimestre di riferimento, in una delle seguenti situazioni, richiamate nel comma 2 dell'art. 38-bis del dpr 633/72.

### 1. Aliquota media

Contribuenti che hanno effettuato operazioni attive la cui aliquota media, maggiorata del 10%, risulta inferiore all'aliquota media che ha gravato sugli acquisti e delle importazioni. Ai fini del confronto, l'aliquota media si assume fino alla seconda cifra decimale. Dal calcolo sono escluse le operazioni relative ai beni ammortizzabili, mentre vi rientrano anche:

- le spese generali;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sottoposte ai meccanismi speciali dell'inversione contabile e dello «split payment»; dal lato attivo, quindi, queste operazioni si considerano imponibili ad aliquota zero.

Nelle istruzioni di compila-

## Rimborso/compensazione Iva primo trimestre 2017

<b>Presupposti di legittimazione</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aliquota media delle operazioni attive, maggiorata del 10%, inferiore a quella delle operazioni passive</li> <li>2. Operazioni non imponibili per oltre il 25% del totale delle operazioni</li> <li>3. Status di soggetto non residente</li> <li>4. Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a 2/3 di tutti gli acquisti imponibili</li> <li>5. Effettuazione di particolari prestazioni nei confronti di soggetti passivi esteri</li> </ol>
<b>Modalità</b>	Trasmissione telematica dell'istanza redatta sul modello TR
<b>Termine</b>	2 maggio 2017
<b>Compensazione</b>	Fino a 5 mila euro, è consentita dopo la presentazione dell'istanza. Oltre 5 mila euro, è consentita a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Occorre rispettare il tetto massimo annuo. Il codice tributo è 6036
<b>Garanzia (o visto di conformità «rinforzato»)</b>	Necessaria (salvi casi di esonero) per il rimborso oltre 30 mila euro. Non necessaria per la compensazione

zione del modello sono dettate regole particolari che mirano alla corretta determinazione dell'aliquota media nel caso in cui siano state registrate variazioni dell'imponibile o dell'imposta. Nel riportare l'ammontare delle operazioni attive e passive nei quadri TA e TB, si deve tenere conto soltanto delle variazioni operate ai sensi dell'art. 26 con riferimento a operazioni del

arrotondamenti d'imposta, in modo da partecipare alla determinazione del credito del periodo di riferimento.

Nel campo 2 dei predetti righi, inoltre, dovranno essere distintamente evidenziate le eventuali differenze d'imposta (positive o negative), già comprese nel campo 1, derivanti dalla indicazione, nei righi precedenti, di operazioni imponibili assoggettate ad aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non presenti nel modello.

Nel calcolo dell'aliquota media, ai fini della verifica del presupposto per il diritto al rimborso, si terrà conto solo delle differenze d'imposta riportate nel campo 2, mentre non si terrà conto delle altre variazioni d'imposta operate ai sensi dell'art. 26 indicate nel campo 1.

### 2. Operazioni internazionali

Contribuenti che hanno effettuato operazioni non imponibili (es. cessioni all'esportazione, cessioni e prestazioni su dichiarazione d'intento del cliente, operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie) per oltre il 25% di tutte le

operazioni effettuate. La percentuale va arrotondata all'unità superiore.

### 3. Beni ammortizzabili

Contribuenti che hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per importo superiore a due terzi dell'ammontare complessivo di tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi imponibili. Diversamente dalle altre ipotesi, in questo caso non è rimborsabile/compensabile l'intera eccedenza detraibile del trimestre, ma soltanto quella riferita agli acquisti e alle importazioni di beni ammortizzabili.

### 4. Soggetti passivi esteri

Soggetti passivi stabiliti all'estero, identificati in Italia direttamente ai sensi dell'art. 35-ter oppure mediante rappresentante fiscale; il diritto al rimborso spetta, ovviamente, se e nella misura in cui sussiste il diritto alla detrazione.

### 5. Prestazioni particolari a soggetti passivi esteri

Contribuenti che hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, le seguenti prestazioni di servizi:

- lavorazioni relative a beni mobili materiali;
- trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- prestazioni di servizi ac-

cessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;

- prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera a-bis), del dpr 633/72 (servizi esenti di natura creditizia, finanziaria, assicurativa, resi a soggetti stabiliti fuori dell'Ue o relativi a beni destinati a essere esportati fuori dell'Ue).

**Iva di gruppo.** Le società controllanti che si avvalgono della liquidazione di gruppo possono chiedere il rimborso infrannuale dei crediti, risultanti dalle annotazioni riepilogative, trasferiti al gruppo dalle società in possesso dei requisiti previsti, oppure, in alternativa, utilizzare tali crediti in compensazione, come previsto dall'art. 8 del dpr n. 542/99. A tal fine, la società controllante deve presentare all'Agenzia delle entrate:

- il frontespizio del modello TR di rimborso infrannuale;
- l'apposito prospetto riepilogativo, quadro TE del modello TR, riportante, tra l'altro, l'ammontare del credito chiesto a rimborso o da utilizzare in compensazione;
- tanti esemplari del modello TR quante sono le società che hanno trasferito eccedenze di credito rimborsabili o compensabili.

### Imposta rimborsabile/compensabile.

L'imposta rimborsabile o compensabile è costituita dall'eccedenza detraibile maturata nel trimestre (salva la limitazione nell'ipotesi di cui al punto 3), per cui non si deve tenere conto dell'eventuale credito rinveniente dal periodo precedente. Dal modello TR si evince inoltre che non possono computarsi, nella determinazione dell'importo rimborsabile o compensabile, gli eventuali versamenti d'imposta intermedi, effettuati cioè dai contribuenti che adottano il regime di liquidazione mensile nel primo o nel secondo mese del trimestre di riferimento.

L'importo del credito trimestrale richiesto a rimborso non concorre alla soglia annua di 700 mila euro stabilita per i rimborsi con procedura semplificata (ex conto fiscale) e per le compensazioni nel modello F24, in quanto l'erogazione avviene su disposizione di pagamento dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate; vi concorre, invece, l'importo del credito trimestrale utilizzato in compensazione nel modello F24.

© Riproduzione riservata



medesimo trimestre. Non si deve tenere conto, al contrario, delle variazioni che, pur essendo state operate nel trimestre al quale si riferisce la richiesta di rimborso, sono relative a operazioni di trimestri precedenti: tali variazioni dovranno invece essere riportate, per la sola imposta, nel campo 1 del rigo TA23 (operazioni attive) e TB21 (operazioni passive), insieme alle differenze e agli

# Garanzia non sempre dovuta

In via di principio, l'erogazione dei rimborsi Iva, annuali e trimestrali, è subordinata alla prestazione di idonea garanzia in una delle forme previste dalla legge: fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, cauzione in titoli pubblici, lettera di patronage ecc. La garanzia deve essere valida per tre anni dalla data di erogazione o, se inferiore, per il periodo mancante alla decadenza dei termini dell'accertamento.

La garanzia non è dovuta per i rimborsi di importo fino a 30 mila euro. Questo importo – così elevato, rispetto al precedente di 15 mila euro, dall'art. 7-quater del dl n. 193/2016 – rappresenta il limite per ciascun periodo d'imposta e non per ciascuna richiesta di rimborso; pertanto, per esempio, se il contribuente ottiene senza garanzia un rimborso di 30 mila euro per il primo trimestre 2017 non potrà più fruire dell'esonero sui successivi rimborsi (trimestrali e/o annuale) riferiti allo stesso anno.

Salvo che in casi particolari, la garanzia può essere sostituita dal visto di conformità «rinforzato». Infatti, in base alle disposizioni del comma 3 dell'art. 38-bis, in alternativa alla prestazione della garanzia, i contribuenti – eccettuati quelli che si trovano in una delle situazioni considerate a rischio, previste nel successivo comma 4 e descritte appresso – possono far apporre sull'istanza di rimborso il visto di conformità (oppure la sottoscrizione dell'organo di controllo contabile) e attestare il possesso dei requisiti di solidità patrimoniale e regolarità contributiva previsti dalle citate disposizioni, indicati nel rigo TD8 del modello TR. I contribuenti che si avvalgono di questa possibilità devono indicare nel campo 3 del rigo TD8 il codice «1».

Di questa alternativa, come si diceva, non possono avvalersi i seguenti contribuenti «a rischio», i quali sono quindi tenuti a prestare garanzia per i rimborsi superiori a 30 mila

euro:

- soggetti che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni (eccettuate le start-up innovative di cui all'art. 25 del dl n. 179/2012);

- soggetti che nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o di rettifica da cui emerge, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore a determinate percentuali, decrescenti in rapporto all'entità del dichiarato;

- soggetti che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

In merito alla verifica delle suddette circostanze preclusive, si vedano i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con le circolari n. 32/2014, n. 35/2015 e n. 33/2016.

**Esoneri dalla garanzia.** Con riferimento ai rimborsi trimestrali, le istruzioni di compilazione del modello TR richiamano le seguenti previsioni di esonero dalla prestazione della garanzia (nonché dall'alternativa del «visto rinforzato»):

- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per i rimborsi richiesti per conto delle procedure concorsuali entro il limite di 258.228 euro (indicare il codice 2 nel campo 3 del rigo TD8);
- le società di gestione del risparmio (codice 3);

- i contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo di cui all'art. 3 e seguenti del dlgs n. 128/2015 (codice 4);

- i contribuenti che si avvalgono del programma di assistenza predisposto dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 4 del dlgs n. 127/2015 (codice 5).

Queste ultime due ipotesi sono al debutto nel rimborso trimestrale. Per l'ultima, si tratta anzi di un esordio assoluto, perché introdotta a decorrere dal 2017, anche se, allo stato dell'arte, è una previsione

teorica, non essendoci notizie in merito all'attivazione da parte dell'Agenzia del programma di assistenza di cui all'art. 4 del dl n. 127/2015, al quale possono aderire, peraltro, i soggetti che effettuino la trasmissione telematica dei dati delle fatture ai sensi dell'art. 1 e che, sussistendo i presupposti, optino per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 dello stesso dlgs n. 127/2015.

**Rimborsi prioritari.** Va infine ricordato che sono ammessi al rimborso prioritario, ossia con precedenza rispetto agli altri contribuenti nell'ambito del giorno di presentazione della richiesta, le categorie di soggetti passivi individuati da appositi decreti ministeriali. Per accedere alla corsia preferenziale è altresì necessaria (salvo che per i fornitori delle pubbliche amministrazioni in regime di «split payment», dispensati dal dm 20 febbraio 2015) la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 2 del dm 22 marzo 2007, e cioè:

- che l'attività sia esercitata da almeno tre anni;
- che l'eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia alme-

no pari a 10 mila euro in caso di rimborso annuale, ovvero a 3 mila euro in caso di rimborso trimestrale;

- che l'eccedenza detraibile richiesta a rimborso sia almeno pari al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel periodo (anno o trimestre) cui si riferisce la richiesta.

I contribuenti ammessi al rimborso trimestrale prioritario devono segnalarlo indicandolo nella casella 1 del rigo TD8 del modello TR il codice corrispondente a una delle seguenti situazioni:

- codice 1: soggetti che pongono in essere prestazioni edili derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione del reverse charge ai sensi della lettera a), del sesto comma, dell'articolo 17;

- codice 2: soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004;

- codice 3: soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0 (soggetti che producono zinco, piombo e stagno, non-

ché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi);

- codice 4: soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0 (produzione di alluminio e semilavorati);

- codice 5: soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECO 2007 30.30.09 (fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi);

- codice 6: soggetti che hanno effettuato forniture alle pubbliche amministrazioni in regime di «split payment» ai sensi dell'art. 17-ter, nei limiti dell'importo del credito corrispondente all'importo dell'imposta applicata sulle predette forniture; tale importo deve essere riportato nella casella 2 del rigo TD8;

- codice 7: soggetti che svolgono l'attività individuata dal codice ATECO 2007 59.14.00 (attività di proiezione cinematografica);

- codice 8: soggetti che effettuano le prestazioni di servizi soggette a inversione contabile ai sensi dell'art. 17, sesto comma, lettera a-ter (pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici).

© Riproduzione riservata

## FISCO FLASH a cura dello Studio F. Chiglione e A. Chio

### Imposte dirette

dei contribuenti dal 18/4 (c.s. Entrate 4/4/2017)

#### ■ SOCIETÀ NON RESIDENTI

Scambio di partecipazioni con società non residenti. Applicabilità dell'art. 177 del Tuir (ris. Entrate n. 43/E 4/4/2017)

#### ■ DICHIARAZIONI

Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno 2016 (circ. Entrate 7/E 4/4/2017)

### Altre notizie

#### ■ PRECOMPILATA

Dichiarazione precompilata disponibile nell'area riservata



La versione integrale è disponibile su [www.italioggi.it/docio7](http://www.italioggi.it/docio7)

#### ■ INTERESSI

Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo (prov. Entrate prot. 66826 4/4/2017)

#### ■ DISTRIBUTORI

Distributori automatici di tabacchi, carte telefoniche e biglietti delle lotterie istantanee (ris. Entrate 44/E 5/4/2017)

#### ■ ANAGRAFE

Comunicazione all'anagrafe tributaria delle operazioni ai fini Iva. Esclusione per alcuni soggetti (prov. Entrate prot. 68495 6/4/2017)

## La strada alternativa per i contribuenti è la compensazione orizzontale

I contribuenti che rientrano nelle ipotesi previste nel comma 2 dell'art. 38-bis, esaminate prima, in alternativa al rimborso possono utilizzare il credito trimestrale in compensazione orizzontale nel modello F24.

Come già anticipato, diversamente dal rimborso trimestrale, la compensazione è soggetta al limite annuo di 700 mila euro (elevato a un milione di euro a favore dei subappaltatori in edilizia che, nell'anno precedente, hanno realizzato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni in subappalto sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile). Si rammenta che il suddetto limite (che recentemente ha superato il vaglio della corte di

giustizia Ue) è unico per tutti i rimborsi richiesti in procedura semplificata e per tutte le compensazioni orizzontali dell'anno solare.

Anche per la compensazione orizzontale del credito trimestrale è necessaria la presentazione dell'istanza redatta sul modello TR; a differenza del rimborso, non è però necessaria alcuna garanzia, né occorre il visto di conformità. L'utilizzo in compensazione del credito trimestrale per importo superiore a 5 mila euro è possibile soltanto dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, e dunque, con riferimento al credito del primo trimestre 2017, non prima del 16 maggio, purché il modello sia trasmesso nel mese

di aprile (se invece è trasmesso nel mese di maggio, entro la scadenza di martedì 2, la compensazione oltre 5 mila euro potrà effettuarsi solo dal 16 giugno).

Fino al limite di 5 mila euro, la compensazione è invece consentita dopo la presentazione del modello TR. Va ricordato che il limite di 5 mila euro si riferisce non a ciascuna richiesta di rimborso trimestrale, ma all'ammontare complessivo dei rimborsi trimestrali dell'anno d'imposta. Occorre inoltre tenere presente che, secondo il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009, la presentazione delle deleghe modello F24 recanti compensazioni deve essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di

presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge.

Il codice tributo da indicare nel modello F24 per la compensazione del credito del primo trimestre è 6036.

Nel rispetto dei vincoli sopra descritti, il contribuente può scegliere liberamente di utilizzare parte del credito in compensazione e di richiederne parte a rimborso, ovvero di riportarne una parte «a nuovo» per lo scomputo nelle successive liquidazioni periodiche (riportandolo in tal caso nel rigo VP8 della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche, obbligatoria da quest'anno ai sensi dell'art. 21-bis del dl n. 78/2010, inserito dal dl n. 193/2016).

# Rottamazione cartelle al primo traguardo

***Sugli importi delle pendenze già «prenotate» è atteso dalla rata di luglio un maxigetito di almeno 2,4 miliardi***

Un bottino potenziale di almeno 2,4 miliardi. È quanto la rottamazione delle cartelle esattoriali potrebbe portare nelle casse dello Stato già a luglio. Una stima prudenziale, effettuata sulla base delle prime 502mila domande già lavorate da Equitalia al 23 marzo scorso.

Ma per aderire alla rottamazione c'è tempo ancora fino a venerdì 21 aprile ed è verosimile che il numero delle istanze già presentate sia destinato ad aumentare. Anche se, a pochi giorni dal termine, per chi sta valutando l'adesione restano alcuni passaggi delicati, da compiere con attenzione: i punti critici sono almeno una decina (si vedano le schede a fianco). Ad esempio, chi non ha versato alcune rate pregresse, tra quelle scadute entro il 31 dicembre scorso, deve mettersi in regola con i versamenti entro il 21 aprile. Da valutare con attenzione, poi, anche la rottamazione delle multe stradali, per le quali la sanatoria cancellerà solo gli interessi aggiuntivi e non le sanzioni e le spese amministrative.

## **I primi conteggi**

Ma rinvolviamo il nastro. Alla data del 23 marzo, appunto, l'importo complessivo delle cartelle da rottamare era secondo i dati diffusi da Equitalia pari a 8,3 miliardi. Un valore «lordo» al quale devono essere sottratti gli interessi e le sanzioni, ossia lo sconto concesso dalla definizione agevolata e che dovrebbero pesare mediamente per circa un terzo, anche se c'è una forchetta variabile a seconda del tipo di contestazione e dell'anno a cui si riferisce (si veda «Il Sole 24 Ore» del 6 aprile scorso).

Sull'importo netto, pari a circa 5,5 miliardi di cartelle già «prenotate», una parte abbastanza consistente per le casse dell'Erario dovrà essere saldata subito, con la prima rata di luglio. Sia perché si sa già oggi che un contribuente su quattro (il 26,6% per l'esattezza) ha optato per il versamento in un'unica rata (a luglio appunto) per chiudere subito la partita debitoria con il Fisco, sia perché anche per tutti gli altri, che hanno scelto di versare in più rate (da due a cinque fino a settembre 2018) l'appuntamento di luglio è uno snodo chiave.

Ragionando in termini costanti, dunque, da chi ha scelto la rata unica dovrebbero arrivare a luglio circa 1,4 miliardi (il 27% del totale). Ai quali si può ipotizzare di aggiungere (in base al peso specifico della rata di luglio) un altro milione che arriverà dai pagamenti diluiti. Ad esempio, chi verserà in due rate (soluzione scelta dall'1,6% delle istanze finora depositate) dovrà comunque prepararsi ad anticipare a luglio il grosso della somma, ovvero il 70% (per una stima di circa 45 milioni), spostando al 2018 il restante 30 per cento. Negli altri casi (la stragrande maggioranza) la rata di luglio peserà comunque per il 24% al 35% del dovuto, anche a seconda di come si articolerà il singolo piano.

## **La scelta di luglio**

Ma la «cambiale» in scadenza a luglio sarà anche il banco di prova per misurare l'effettiva sostenibilità della rottamazione.

Perché il contribuente, di fatto, ha tempo fino a quel momento per decidere se aderire o no alla proposta di liquidazione fatta da Equitalia, che sarà comunicata entro il 15 giugno. Il dietrofront all'adesione, infatti, si manifesta in due modi:

la rinuncia espressa, mediante una comunicazione formale a Equitalia, possibile fino all'ultimo giorno di adesione alla rottamazione, il 21 aprile;

il mancato pagamento della prima (o di una successiva rata) che provocherebbe la decadenza.

Quest'ultimo punto diventa decisivo. Una delle maggiori criticità della definizione agevolata è che al momento della presentazione della domanda il debitore, di regola, non conosce ufficialmente l'importo da versare, che sarà comunicato a giugno, appunto.

Tuttavia, va ricordato che se si paga anche con un solo giorno di ritardo una qualsiasi delle rate, non solo si ripristinano le sanzioni e gli interessi di mora ma non si può più dilazionare il debito residuo. Una possibilità di evitare questa penalizzazione è prevista per i debitori che già avevano delle dilazioni in essere. In questa eventualità, la norma dispone innanzitutto la sospensione dei pagamenti delle rate in scadenza tra gennaio e luglio 2017, purché il debito in questione sia incluso nella domanda di definizione. Inoltre, se non si versa la rata di luglio, pur decadendo dai benefici della rottamazione, si conserva il diritto a pagare sulla base della rateazione pregressa. In questo caso, quindi, una volta conosciuto l'ammontare del quantum della sanatoria, se la cifra è superiore all'importo atteso, il debitore potrà ignorare la scadenza della prima rata e riprendere i versamenti del piano di rientro originario. Ma se il contribuente

---

**COMUNICAZIONE DI  
EQUITALIA 15 GIUGNO È**  
la data entro cui si  
conosceranno gli importi  
per la rottamazione

era già decaduto dal vecchio piano di rateazione e non rientra entro il 21 aprile (sanando i mancati pagamenti) non può tornare indietro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luigi Lovecchio  
Giovanni Parente  
Valeria Uva

# La precompilata apre la corsa ai bonus

## *Gli ultimi chiarimenti su spese mediche, edilizie e scolastiche - Il fisco prepara 30 milioni di modelli*

Quasi 900 milioni di dati inviati al fisco da banche, assicurazioni, farmacie, medici e (per la prima volta) amministratori di condominio. Trenta milioni di dichiarazioni precompilate, tra modelli 730 e Redditi Pf. E poi, 324 pagine di circolare delle Entrate – la 7/E della scorsa settimana – da usare come una sorta di manuale per districarsi tra le informazioni che saranno caricate dalle Entrate nella dichiarazione dei redditi e quelle che i contribuenti e i professionisti dovranno correggere o inserire da zero.

Comincia da questi tre numeri l'operazione-precompilata 2017, che prenderà ufficialmente il via martedì 18 aprile, quando i contribuenti potranno visionare e scaricare dal sito delle Entrate la propria dichiarazione dei redditi. Dopodiché, dal 2 maggio sarà possibile modificare e completare le informazioni (anche se chi sceglie il fai-da-te, per l'invio, avrà tempo fino al 23 luglio).

Se è vero che quest'anno la precompilata conterrà più informazioni rispetto alle due edizioni precedenti, va detto anche che le regole sottostanti sono tutt'altro che lineari. Basta passare in rassegna la circolare 7/E per rendersene conto (alcuni dei nuovi chiarimenti sono riassunti nelle schede in pagina). Inoltre, come ogni anno la dichiarazione dei redditi si arricchisce di nuove agevolazioni. Dallo *school bonus* alla detrazione sui mobili acquistati dalle giovani coppie, solo per citarne un paio.

Tra i chiarimenti da tener presenti, la circolare precisa che tra le spese sanitarie sono inclusi anche gli acquisti di farmaci online presso esercizi autorizzati, ma non il costo del test del Dna per il riconoscimento della paternità. Mentre i disabili potranno detrarre anche l'acquisto delle biciclette a pedalata assistita, purché abbiano – oltre alla certificazione di invalidità – una dichiarazione specifica rilasciata dallo specialista della Asl.

Oppure, nel caso della detrazione del 19% sulla frequenza scolastica, viene precisato che sono agevolabili anche le spese per la mensa e i corsi "extra" (ad esempio di inglese o teatro) deliberati dall'istituto. Ma se le somme sono pagate dalla famiglia direttamente a soggetti terzi (come l'agenzia di viaggio per le gite scolastiche) serve anche la delibera scolastica che ha disposto i versamenti, che dovrà essere chiesta dal Caf o dal commercialista e conservata dal contribuente (anche da chi presenta la dichiarazione con il fai-da-te sul sito delle Entrate).

Un altro chiarimento importante riguarda i test d'ingresso per accedere alle università private, che sono detraibili insieme alle spese per il corso di laurea (ed entro lo stesso massimale fissato dal Dm del Miur). Ora si afferma che possono essere recuperati anche se lo studente fallisce il test o, comunque, sceglie di iscriversi a un altro corso.

Alle insidie normative, poi, si sommano le verifiche da effettuare sugli importi precompilati.

L'anno scorso il record di correzioni è andato alla casella E1, quella che nel modello 730 ospita le spese sanitarie. Un dato che discende dalla grande diffusione di questa detrazione: in base agli ultimi dati disponibili, la spesa media portata in detrazione è pari a 959 euro e a goderne sono il 58,9% dei contribuenti che presentano il modello 730 e Unico. E quest'anno la platea dei beneficiari – che già era aumentata grazie alla precompilata – potrebbe ulteriormente allargarsi, visto che sono cresciute le spese comunicate al fisco: nel 2016 erano stati inviati alle Entrate oltre 500 milioni di dati (tra scontrini, ricevute e fatture); oggi il totale ha raggiunto i 690 milioni, per un importo complessivo di circa 29 miliardi (il doppio rispetto al 2016) riconducibili a 53 milioni di «codici fiscali» (compresi quelli dei figli a carico dei genitori). D'altra parte, quest'anno sono aumentati i soggetti tenuti all'invio e non dovrebbero riproporsi i "buchi" del 2016 nella comunicazione degli acquisti di medicinali senza ricetta.

A seguire, in base alla percentuale di utilizzo dello sconto fiscale da parte dei contribuenti, sono presenti in sempre più modelli le detrazioni sul recupero edilizio (27,8%) e sui premi assicurativi (17,7%). Entrambe non saranno presenti nella precompilata, ma nel foglio informativo che sintetizza le fonti da cui provengono le informazioni comunicate al fisco e le ragioni del mancato inserimento in dichiarazione. Per il primo anno, poi, saranno presenti anche gli importi legati ai lavori sulle parti comuni condominiali, grazie a 5,6 milioni di dati inviati dagli amministratori di condominio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristiano Dell'Oste

Michela Finizio

---

**DENTRO E FUORI È**  
detraibile il costo per i test d'ingresso alle università private L'ecobonus per la domotica non si estende ai tablet

Ricognizione di ItaliaOggi Sette su quanti non hanno inviato la dichiarazione dei redditi

# Le Casse contano oltre 50 mila professionisti fantasma

Pagine a cura  
DI GABRIELE VENTURA

**O**ltre 50 mila professionisti «invisibili» per le Casse di previdenza: 20 mila avvocati, oltre 10 mila geometri, 9.800 ingegneri e architetti, più di quattro mila dottori commercialisti e altrettanti ragionieri. In media, otto professionisti su 100 non hanno inviato, nel 2016, la dichiarazione dei redditi 2015 alle Casse di previdenza. E sono quindi potenziali evasori, con sanzioni che, in totale, possono arrivare a oltre 20 milioni di euro. È il quadro che emerge da una ricognizione effettuata da *ItaliaOggi Sette*, che ha interpellato alcune Casse di previdenza delle professioni giuridico-economiche, contabili e tecniche, raccogliendo i dati sulle dichiarazioni omesse nel 2016. E il totale, tra avvocati, biologi, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, geometri, ingegneri e architetti, periti industriali, ragionieri, fa 51.929 professionisti che non hanno rispettato le scadenze. Di questi, alcuni procederanno al ravvedimento operoso su sollecitazione della Cassa, per altri invece l'Ente sarà costretto a interpellare l'Agenzia delle entrate. Sì, perché per alcune professioni il fenomeno della mancata comunicazione dei redditi è talmente diffuso e in crescita, che la Cassa ha preso le contromisure siglando accordi con il Fisco e con gli enti locali per andare a pescare gli evasori. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i numeri del fenomeno e le sanzioni previste.

**Numeri e sanzioni.** Sugli oltre 50 mila professionisti «invisibili», circa il 40% sono avvocati. Secondo l'ultimo rapporto di Cassa forense, infatti, sono 20.642 i legali che non hanno presentato modello 5. Di questi, fanno sapere dalla Cassa, tendenzialmente la metà si ravvede, mentre gli altri 10 mila sono effettivamente potenziali evasori. La scadenza, per l'invio di modello 5, è fissata al 30 settembre di ogni anno e, per quanto riguarda le sanzioni, se il professionista non ravvede entro il 31 dicembre, arriva la contestazione della Cassa. Ricevuta la quale scatta la sanzione massima di 400 euro.

Per quanto riguarda i biologi, il fenomeno delle dichiarazioni non presentate entro il 7 agosto 2016, è contenuto a circa il 6% degli iscritti. Sono stati infatti 867, perlopiù neoiscritti, su 14 mila a non dichiarare i redditi, con sanzioni fino a 150 euro.

Per quanto riguarda i con-

Le dichiarazioni omesse nel 2016					
Cassa di previdenza	Scadenza invio dichiarazione dei redditi	Sanzioni	Posizioni totali	Dichiarazioni omesse 2016	Rapporto omesse /totale
Avvocati	30 settembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a 30 giorni: 80 euro</li> <li>Oltre il 30° giorno ed entro il 31 dicembre: 160 euro</li> <li>Dopo il 31 dicembre e prima del ricevimento della contestazione da parte della Cassa: 240 euro</li> <li>Dopo il ricevimento della contestazione: 400 euro</li> </ul>	239.848	20.642	8,6%
Biologi	7 agosto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro 30 giorni: 50 euro</li> <li>Oltre 30 ed entro 60 giorni: 100 euro</li> <li>Oltre 60 giorni: 150 euro</li> <li>Omessa dichiarazione: 150 euro</li> </ul>	14.000	867	6,2%
Consulenti del lavoro	16 settembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro 90 giorni e con volume d'affari maggiore di zero: 40 euro</li> <li>Oltre 90 giorni: 200 euro</li> </ul>	26.400	1.056	4%
Dottori commercialisti	15 novembre	Per chi non procede alla regolarizzazione spontanea la Cassa acquisisce il dato dall'Agenzia delle entrate nel corso dell'anno e calcola contributi e sanzioni	70.000	4.200	6%
Geometri	30 settembre (Modello Unico)	900 euro	89.600	10.334	11,5%
Ingegneri e architetti	31 ottobre	115 euro	174.999	9.800	5,6%
Periti industriali	30 settembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fino al 30° giorno: 53 euro</li> <li>Dal 31° al 60°: 11 euro</li> <li>Dal 61° in poi: 226 euro</li> </ul>	14.287	872	6,1%
Ragionieri	31 luglio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dal 1° al 30 ottobre: 40 euro</li> <li>Dal 1° novembre al 31 dicembre: 100 euro</li> <li>Oltre l'anno della dichiarazione: 300 euro</li> </ul>	30.393	4.158	13,6%
<b>Totale</b>	-	-	<b>659.527</b>	<b>51.929</b>	<b>7,9%</b>

Fonte: Elaborazione ItaliaOggi Sette sui dati forniti dagli Enti di previdenza

sulenti del lavoro, sono poco più di mille, il 4% del totale degli iscritti, i professionisti che non hanno comunicato il reddito all'Enpacl entro il 16 settembre. Oltre 90 giorni di ritardo scatta la sanzione di 200 euro.

Per i dottori commercialisti, su 70 mila iscritti alla Cassa, 4.200 professionisti non hanno trasmesso i redditi entro il 15 novembre, vale a dire il 6%. Per chi non procede alla regolarizzazione spontanea, la Cassa acquisisce il dato dall'Agenzia

delle entrate nel corso dell'anno e calcola contributi e sanzioni. Più diffuso il fenomeno per i geometri, con 10.334 professionisti su 89.600 che non hanno dichiarato redditi. Si tratta dell'11,5% del totale. Il dato, parziale, è calcolato al 15 dicembre 2016 e andrà poi a recepire le dichiarazioni in corso d'anno, tramite il ravvedimento operoso, da parte dell'Agenzia delle entrate. I geometri, infatti non dichiarano direttamente alla Cipag e sono tenuti alla compilazio-

ne del quadro RR del modello Unico. Dal 1° gennaio 2015 vengono applicate le sanzioni per omessa presentazione del quadro RR, pari al 30% del contributo minimo soggettivo dell'anno di dichiarazione. Per il 2016, la sanzione è pari a 900 euro per l'iscritto ordinario e sono previste agevolazioni per i neoiscritti. Su 174.999 ingegneri e architetti iscritti a Inarcassa, invece, il 5,6% non ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre. La sanzione per omessa o ritard-

data dichiarazione è pari a 115 euro, che non viene applicata se i contributi vengono pagati correttamente entro i termini previsti e la comunicazione dei redditi è presentata entro il 31 dicembre.

Il fenomeno risulta più diffuso e in crescita, infine, per i ragionieri. Il 13,6% degli iscritti alla Cassa non ha inviato i redditi entro il 31 luglio. La sanzione massima prevista è di 300 euro e scatta oltre l'anno di ritardo.

# Casse professionali, è guerra con i ministeri sul decreto investimenti

**FORTI DELLA SENTENZA DELLA CONSULTA CHE LI CONSIDERA PRIVATI, QUESTI ENTI DICONO NO ALL'APPLICAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI PER LA SCELTA DEI GESTORI E A RIGIDI VINCOLI DI PORTAFOGLIO. E CHIEDONO PIÙ SPAZIO ALL'IMPEGNO NELL'ECONOMIA REALE**

**Adriano Bonafede**

**Roma**

Ormai è chiaro: si tratta di guerra vera e propria. A distanza di quasi un anno e mezzo dalla sua apparizione, il decreto delegato sugli investimenti delle Casse private professionali non esce ancora. Non è bastato il coordinamento fra le burocrazie del ministero del Lavoro e dell'Economia e il placet finale del Consiglio di Stato sul testo. Se in tutto questo tempo non è stato emanato è lecito pensare che il ministro Pier Carlo Padoan sia poco convinto della forma finale che ha assunto questo provvedimento. E i fatti sembrano dargli qualche ragione. Anche perché di cente è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale che, pur riguardando altro tema, instilla più di un dubbio sulla validità dell'inquadramento generale fin qui assunto dai ministeri. Inoltre, la Commissione bicamerale di vigilanza presieduta da Lello Di Gioia ha deciso di predisporre un Testo unico per il riordino delle casse, data la confusione esistente.

Il punto della controversia è, in fondo, uno solo. Queste casse che raccolgono il risparmio previdenziale di due milioni di professionisti, notai, architetti, avvocati, ingegneri, commercialisti e un'altra ventina di categorie, sono enti pubblici o privati? La legge istitutiva del 1994 dice che sono privati, ma in tutti questi anni - con appigli vari - le burocrazie hanno lavorato per considerarle, alla fine, "private ma non troppo". Con una singolare contortione argomentativa, che sfocia in

un ossimoro, per cui si finisce con il parlare di "enti previdenziali pubblici" ma privatizzati al tempo stesso. Seguendo questo assioma, i professionisti sarebbero dei vigilati speciali, insomma. Il motivo sarebbe da ricercarsi nell'articolo 38 della Costituzione, che prevede "che tutti i cittadini hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia". I ministeri, ma anche il Consiglio di Stato che nel 2013 le incluse nell'elenco annuale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, hanno dunque ragionato in maniera presuntiva: se una Cassa di previdenza privata per qualche motivo dovesse un giorno fallire, lo Stato dovrebbe intervenire. Ma in fondo questo è vero anche per le banche o le grandi imprese, come dimostrano i casi di Mps e Ilva.

Eppure da questo sillogismo nascono una serie di implicazioni e soprattutto di direttive, come quella, recente, di provvedere ad effettuare una *spending review* interna per poi versare i risparmi nelle casse dello Stato. Insomma, in questa visione i professionisti delle casse sarebbero come dei bambini a cui viene lasciata la libertà di muoversi, ma dentro un rassicurante recinto organizzato dai genitori. I quali sarebbero pronti a intervenire in ogni momento per parare un pericolo. E nel frattempo dettano le regole di comportamento.

Questo modo di vedere le cose è stato però rivoluzionato dall'ultima sentenza della Corte costituzionale sulla materia, la n.7 del gennaio 2017, la quale ha inequivocabilmente riaffermato la natura privatistica delle Casse. Tanto che ha respinto la richiesta dello Stato di impossessarsi dei risparmi di spesa effettuati da questi enti lasciandoli invece a loro stessi. A questo punto si capisce anche perché il decreto che dovrebbe stabilire la cornice entro cui devono avvenire gli investimenti delle Casse, resti bloccato. Dopo una sentenza così importante appare necessaria una verifica tecnica e

forse anche politica.

Ma c'è di più. Il decreto sembra nato male, figlio proprio delle contraddizioni della situazione che si è creata ma anche di un sistema di controlli aggrovigliato: Lavoro ed Economia sono i soggetti che istituzionalmente hanno la vigilanza sulle casse. È da questi due ministeri che è nato lo schema di decreto sugli investimenti, inviato poi al parere del Consiglio di Stato. E poi c'è la Covip: l'ente di controllo sui fondi pensione stila una relazione annuale per il Lavoro. E, per medici e avvocati, intervengono anche rispettivamente il ministero della Giustizia e quello della Salute. Infine, la Corte dei conti avalla tutti i bilanci.

Il dominio delle burocrazie in questa materia è evidente. Nessuno vigila direttamente, ma ognuno aggiunge un tassello e ciò complica ulteriormente la situazione. «Si tratta di una congerie di controlli eterogenei e non coordinati», ha detto Davide Squarzone, direttore generale di Prometeia Advisor Sim -. Sarebbe auspicabile una vigilanza unica e davvero in grado di entrare nel merito di tutti gli aspetti, oggi demandati a diversi soggetti istituzionali senza però ottenere lo scopo della piena efficienza e trasparenza. Inoltre, prevale il controllo meramente formale invece di quello di sostanziale». Come sempre, quando è la burocrazia a decidere. Ad esempio, è impossibile conoscere i rendimenti degli investimenti e quindi i valori del patrimonio delle casse ogni fine anno a valore di mercato (*mark to market*). Inoltre, il valore degli immobili, soprattutto di quelli detenuti direttamente non è chiaro perché non c'è nessuna norma specifica, come per i fondi immobiliari, di pubblicare il Nav (net asset value) ogni sei mesi.

Ma adesso le casse professionali dicono basta e potrebbero valutare anche nuovi ricorsi alla Corte costituzionale, aprendo uno scontro a questo punto politico e sociale. La sentenza della Consulta è secondo loro un nuovo inizio come quella che fu, nei primi anni 2000, la decisione presa per le Fondazioni ex bancarie, anch'esse considerate al-

la fine private contro il parere dell'ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Per Alberto Olivetti, presidente dell'Adepp, l'associazione di categoria, «il codice di autoregolamentazione che abbiamo approvato nel 2016 è più corretto di un decreto delegato», in quanto più coerente con lo spirito dell'autonomia organizzativa.

A livello politico, però, si prendono le distanze: «Siamo disponibili a rivedere i singoli punti del decreto», dice Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia - ma non a rinunciare a un controllo pubblico sulla previdenza di primo livello, che è giusto ci sia. Però non possiamo attendere un altro anno e mezzo, dobbiamo far presto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## COME INVESTONO LE CASSE PRIVATE


Ripartizione 2015 in miliardi di euro

LIQUIDITÀ	5,78
TITOLI STATO/ORG. SOVRANAZ.	11,64
TIT. DEBITO QUOTATI	3,63
TIT. DEBITO NON QUOTATI	2,19
TIT. CAPITALE QUOTATI	5,59
TIT. CAPITALE NON QUOTATI	1,10
IMMOBILI	4,38
PARTECIP. SOC. IMMOBILIARI	0,37
POLIZZE ASSICURATIVE	0,29
OICR ARMONIZZATI	11,16
OICR NON ARMONIZZATI	14,25
ALTRE ATTIVITÀ	8,16
<b>PATRIMONIO TOTALE</b>	<b>66,30</b>

Fonte: Adepp

## GLI ISCRITTI AGLI ENTI PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

In milioni




Fonte: Adepp

### [ IL NODO ]

#### Contestato il criterio di retroattività: 18 mesi per cedere asset "illiquidi"

Sono numerosi i "difetti" tecnici contestati alla Bozza di Decreto. Riduce gli investimenti in economia reale, peraltro con penalizzanti criteri retroattivi; impone l'obbligo di gara d'appalto a soggetti privati, quando tale obbligo in materia finanziaria è inefficiente e escluso dalla stessa disciplina in materia di appalti; prevede stringenti vincoli di portafoglio che non hanno eguali nei paesi dell'Ue sulla base di principi regolamentari ormai superati in tutti i paesi Ocse; fissa regole eguali per tutti senza alcuna capacità di distinzione delle diverse realtà (dimensione, struttura organizzativa; equilibrio finanziario ed attuariale) e senza alcuna capacità di "indirizzo positivo"; prevede inspiegabilmente restrizioni persino maggiori dei fondi pensione (secondo pilastro) e dell'Inps e via dicendo. Particolarmente criticato dalle casse professionali è il criterio di retroattività che le obbligherebbe a ridurre i loro attuali investimenti in economia reale entro le nuove percentuali stabilite in un tempo prefissato piuttosto breve (pare 18 mesi "ove necessario" per investimenti diversi dall'immobiliare). Con il rischio, per investimenti illiquidi, di non poter spuntare condizioni convenienti di cessione. (a.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



### [ LA SCHEDA ]


#### Ecco i punti della discordia tra l'esecutivo e l'Adepp

Che cosa vogliono effettivamente le casse professionali? Ecco una sintesi dei punti di discordia rispetto al decreto approntato dai ministeri:

1. Il decreto sugli investimenti prevede che sia applicato il Codice degli appalti anche alle gare per la scelta dei gestori del patrimonio di ogni cassa. Ma l'Adepp sostiene che questo codice non può essere applicato alle questioni finanziarie e la sua applicazione non permetterebbe di sostituire agevolmente gestori che si dimostrassero alla prova dei fatti inaffidabili.
2. La Direttiva sugli investimenti dell'Unione europea prevede che vengano dati soltanto indirizzi regolatori "positivi", in merito alla governance e al controllo del rischio. Il decreto del governo stabilisce invece un insieme rigido di vincoli di portafogli.
3. Il decreto prevede regole uguali per tutte le casse. L'Adepp, invece, sostiene che bisognerebbe tener conto al contrario della situazione demografica e della storia patrimoniale di ogni singolo ente.
4. L'associazione degli enti previdenziali privati sostiene che il decreto lasci troppo poco spazio agli "investimenti alternativi", ovvero agli investimenti in attività reali come le infrastrutture, che è invece uno degli obiettivi dichiarati dagli ultimi due governi.

## I CONTRIBUENTI AGLI ENTI PRIVATI

Per area professionale



Fonte: Adepp

S. DI MEO

**[IL CASO]**

**Un patrimonio complessivo che ammonta a 74 miliardi di euro**

Le burocrazie del ministero del Lavoro e dell'Economia si sono dimostrate inflessibili nella definizione del decreto delegato sugli investimenti. Le casse professionali si sono ritrovate la bozza del decreto senza poter, di fatto, contribuire al miglioramento di contenuti da più parti contestati sotto il profilo meramente tecnico. Così ci si è trovati di fronte a un'imposizione dall'alto. Il motivo è sempre quello della supremazia dell'interesse pubblico nella tutela della previdenza anche dei professionisti, che finisce con il giustificare

qualsiasi provvedimento, salvo possibili censure successive come nel caso della spending review. A livello politico, tuttavia, c'è maggior prudenza perché non si possono liquidare a cuor leggero i malesseri di due milioni di soggetti a cui fa capo un patrimonio di ben 74 miliardi. Questa è la ragione per cui un decreto già bell'e pronto un anno fa e passato al vaglio del Consiglio di Stato è ancora fermo. In mezzo c'è stata anche la sentenza della Corte costituzionale che pare rafforzare la posizione degli enti privati. (a.b.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**[CONTROLLORI]**

**MINISTERO LAVORO**

È il fulcro centrale della vigilanza sulle casse professionali



Giuliano POLETTI

**MINISTERO ECONOMIA**

La competenza è condivisa con l'altro dicastero



Pier Carlo PADOAN

**CORTE DEI CONTI**

È la struttura che valida tutti i bilanci



Arturo MARTUCCI

**COVIP**

Vigila sugli investimenti e sulla composizione del patrimonio



Mario PADULA

**MINISTERO GIUSTIZIA**

Ha una vigilanza supplementare sugli avvocati



Andrea ORLANDO

**MINISTERO SANITA'**

Controlla l'attività dell'Enpam (medici)



Beatrice LORENZIN

**QUEI "VIGILANTI SPECIALI"**

Sono ben quattro le strutture che controllano l'attività delle casse private, a cui se ne aggiungono altre due che valgono soltanto per i medici e per gli avvocati